

Cassazione civile sez. lav. - 30/05/2019, n. 14803

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TORRICE	Amelia	-	Presidente	-
Dott. DI PAOLANTONIO	Annalisa	-	Consigliere	-
Dott. MAROTTA	Caterina	-	Consigliere	-
Dott. TRICOMI	Irene	-	rel. Consigliere	-
Dott. BELLE'	Roberto	-	Consigliere	-

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7752-2014 proposto da:

G.V.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
OTRANTO 18, presso lo studio dell'avvocato ROSSELLA RAGO,
rappresentata e difesa dall'avvocato ANTONIO VITO VERTONE;
- ricorrente -

contro

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI, in persona del
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA,
alla VIA DEI PORTOGHESI, 12;

- controricorrente -

e contro

MINISTERO BENI E ATTIVITA' CULTURALI DIREZIONE REGIONALE PER I BENI
CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA BASILICATA, A.G., +
ALTRI OMESSI;

;

- intimati -

avverso la sentenza n. 14656/2013 della CORTE D'APPELLO di POTENZA,
depositata il 19/12/2013 R.G.N. 726/2010.

RITENUTO

1. Che la Corte d'Appello di Potenza, con la sentenza n. 656 del 2013, ha rigettato l'appello proposto da G.V.G. nei confronti del MIBAC, del MIBAC - Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Basilicata, e altri lavoratori, avverso la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Potenza.

Il Tribunale aveva rigettato la domanda proposta dalla lavoratrice, nei confronti delle suddette Amministrazioni statali e di altri lavoratori, avente ad oggetto la declaratoria del proprio diritto all'utile collocamento nella

graduatoria per il passaggio alla posizione economica B3 del profilo

professionale di assistente alla vigilanza, sicurezza, accoglienza, comunicazione e servizi al pubblico, riservato al personale appartenente alle posizioni economiche inferiori B1 e B2.

2. Il Giudice di appello ricorda che il Tribunale aveva disatteso la domanda affermando che dal bando si evinceva con sufficiente chiarezza che i requisiti di ammissione alla selezione dovevano essere posseduti già alla data del 31 dicembre 2001, ed escludeva, ai fini dell'ammissione alla selezione, l'equiparazione del servizio a tempo determinato prestato in favore dell'Amministrazione rispetto a quello a tempo indeterminato, sia perchè il bando avrebbe dovuto espressamente prevederlo, sia perchè, come affermato dalla ricorrente stessa, l'esperienza professionale maturata con contratto a tempo determinato aveva avuto carattere discontinuo.

Afferma, quindi, nel vagliare i motivi di appello, che come si evinceva dal bando, il requisito del titolo di studio o in alternativa dell'esperienza professionale pluriennale andavano posseduti, così come l'anzianità di servizio alle dipendenze del Ministero, alla data del 31 dicembre 2001 e non alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande. Nè poteva ritenersi utile il servizio prestato a tempo determinato.

La Corte d'Appello ha ritenuto generica la censura relativa alla nomina da parte del Ministero della Commissione Unica Nazionale alla quale veniva demandato anche il compito di predisporre le linee guida per l'attribuzione dei posti messi a concorso.

3. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre la lavoratrice prospettando tre motivi di ricorso.

4. Resiste il MIBAC, con controricorso.

5. Non si sono costituiti il MIBAC - Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Basilicata e le altre parti del giudizio di appello.

CONSIDERATO

1. Che con il primo motivo di ricorso è prospettata, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 487 del 1994, art. 2 e dell'art. 2 del bando di concorso, nonché dei principi generali di massima per la partecipazione alle procedure concorsuali: economia, imparzialità, buon andamento e ragionevolezza dell'azione amministrativa.

2. La ricorrente prospetta che era in possesso dei requisiti richiesti dal bando.

Ed infatti, alla data di scadenza del termine per partecipare ai processi interni di riqualificazione (30 dicembre 2002, termine poi prorogato al 20 gennaio 2003) aveva maturato otto anni di esperienza professionale nella posizione economica B1, perchè in ruolo a tempo indeterminato sin dal 27 dicembre 1994.

Il bando, in relazione alla data del 31 dicembre 2001, richiedeva agli aspiranti solo di essere dipendenti a tempo indeterminato del Ministero.

Il computo dell'esperienza professionale non poteva essere bloccato alla data del 31 dicembre 2001, tanto più che tale previsione veniva dettata dall'Amministrazione solo con la circolare n. 172 del 2005, quando le procedure concorsuali erano già state espletate.

La lavoratrice richiama la giurisprudenza amministrativa che ha affermato che i requisiti di partecipazione alle procedure concorsuali devono essere posseduti alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, come peraltro avvalorato dalla stessa Amministrazione in altre procedure. Inoltre, l'esperienza professionale a cui si riferiva il bando non doveva essere confusa con l'anzianità di servizio, come aveva fatto la Corte d'Appello, nè gli otto anni di esperienza professionale dovevano essere maturati con rapporto di lavoro a tempo determinato.

Essa ricorrente poteva far valere esperienze professionali nel medesimo profilo B1 come dipendente a tempo determinato per un periodo di 24 mesi maturato in discontinuo dal 1987 al 1994, nel periodo precedente all'assunzione in ruolo a tempo indeterminato, in ragione di contratti a tempo determinato.

2.1. Occorre premettere che la ricorrente dipendente del MIBAC, in servizio presso l'Archivio di Stato di Potenza con profilo "Operatore addetto alla sorveglianza, accoglienza, sicurezza e funzionalità degli uffici ed istituti", Cat. B, posizione economica B2, partecipava alla procedura di riqualificazione del personale appartenente alle posizioni economiche B1 e B2 per il passaggio alla posizione economica B3 nel profilo professionale di "Assistente alla vigilanza, sicurezza e accoglienza, comunicazione e servizio al pubblico", indetta con decreto del 28 novembre 2002, allegato alla Circ. n. 133 di pari data.

2.2. Il bando prevedeva i seguenti requisiti di ammissione alla procedura selettiva:

- a) essere dipendente di ruolo a tempo indeterminato del Ministero dal 31 dicembre 2001 nelle posizioni economiche B2 o B1;
- b) essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado;

c) in alternativa al requisito di cui al punto b, in assenza di specifico titolo di studio, esperienza professionale di 4 anni nella posizione economica B2, esperienza professionale di otto anni nella posizione economica B1.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura era fissato al 30 dicembre 2002, poi spostato al 20 gennaio 2003.

2.3. Dunque l'odierna controversia verte sull'interpretazione del bando e in particolare sulla data alla quale occorre essere in possesso del requisito dell'esperienza professionale nella posizione B1 o B2: data del requisito di cui al suddetto punto a), o data di scadenza del termine di presentazione delle domande, nonché sulle modalità di maturazione del suddetto requisito in relazione al rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

3. Il motivo è in parte inammissibile e in parte non fondato.

3.1. E' inammissibile il profilo di censura con cui la ricorrente deduce di essere in possesso del requisito professionale in ragione di alcuni contratti a termine intercorsi con l'Amministrazione, in quanto la ricorrente non li allega al ricorso nè ne riproduce il contenuto.

In tema di ricorso per cassazione, ai fini del rituale adempimento dell'onere, imposto al ricorrente dall'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, di indicare specificamente nel ricorso anche gli atti processuali su cui si fonda e di trascriverli nella loro completezza con riferimento alle parti oggetto di doglianza, è necessario specificare, in ossequio al principio di specificità, la sede in cui gli atti stessi sono rinvenibili (fascicolo d'ufficio o di parte), provvedendo anche alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame (si v., Cass., n. 16900 del 2015).

3.2. Il motivo non è fondato nel prospettare la necessaria applicazione alla fattispecie in esame - procedura selettiva per la progressione economica interna all'area - del D.P.R. n. 487 del 1984 che disciplina le procedure concorsuali stabilendo che il possesso dei requisiti richiesti deve sussistere al momento di scadenza del termine per la presentazione della domanda.

Le Sezioni Unite di questa Corte n. 26272 del 2016, con riguardo alle controversie aventi ad oggetto i concorsi interni, hanno affermato che il riferimento all'assunzione, contenuto nel D.Lgs. n. 165 del 2003, art. 63, comma 4 va inteso in senso non strettamente letterale, ma come comprendente anche le "prove selettive dirette a permettere l'accesso del personale già assunto ad una fascia o area superiore".

Dopo avere precisato che il concorso è in ogni caso rivolto all'assunzione allorchè sia pubblico, cioè aperto agli esterni, ed è indifferente che vi partecipino anche lavoratori già

dipendenti pubblici e che esso è ugualmente rivolto all'assunzione, ove sia riservato agli interni, quante volte risulta finalizzato ad una progressione verticale che consista nel passaggio ad una posizione funzionale qualitativamente diversa, tale da comportare una novazione oggettiva del rapporto di lavoro, le Sezioni Unite hanno affermato che in presenza di progressioni all'interno di ciascuna area professionale o categoria, secondo disposizioni di legge o di contratto collettivo, necessariamente ci si trova al di fuori dell'ambito delle attività amministrative autoritative e la Pubblica amministrazione agisce con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato.

Ai principi innanzi richiamati, il Collegio ritiene di dare continuità, rilevando come già affermato da Cass. n. 214 del 2018, alle cui motivazioni si rimanda ex art. 118 disp. att. c.p.c., che gli stessi evidenziano che la disciplina delle procedure selettive interne, finalizzate alla mera progressione economica o professionale all'interno della medesima area o fascia, è strettamente correlata a quella degli inquadramenti del personale pubblico "privatizzato", delegificata (in quanto non esclusa dalla previsione di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 40, comma 1) ed affidata alla contrattazione collettiva chiamata a disciplinare i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti "privatizzati" (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, commi 2 e 3, artt. 45, 51 e 52, art. 69, comma 1 e art. 71), la quale, per quanto concerne le progressioni all'interno della stessa area, può derogare alle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 497 del 1994, nel rispetto del principio di selettività (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, comma 1 bis).

Le peculiarità delle selezioni interne destinate a consentire alle amministrazioni di valorizzare le professionalità già inserite nella organizzazione dell'Ente, nei limiti in cui sono concesse (Corte Costituzionale n. 363 del 2006; Cass. n. 25194 del 2016), non consentono, infatti, di equipararle alle procedure concorsuali disciplinate dal D.P.R. n. 487 del 1994, recante le norme sull'"accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi".

Dunque il motivo di ricorso si fonda sull'assunto erroneo della inderogabilità assoluta del D.P.R. n. 497 del 1994 anche con riguardo alla procedura dedotta in giudizio, riservata al personale interno e finalizzata alla mera progressione all'interno delle posizioni individuate nella medesima area.

4. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 487 del 1994, art. 12 e degli artt. 97 e 113 Cost., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3.

La lavoratrice censura la statuizione che ha ritenuto generico il motivo di appello relativo alla nomina della Commissione Unica Nazionale alla quale veniva demandato anche il compito di predisporre le linee guida per l'attribuzione dei posti messi a concorso.

Assume la ricorrente che, oltre a quanto dedotto in primo grado, nel ricorso in appello aveva fatto presente che il Ministero, anche in ragione di sentenza del Tribunale che dava rilievo al servizio pre-ruolo, aveva dato corso a singole transazioni e poi aveva adottato un provvedimento di carattere generale in cui disponeva il reinserimento in graduatoria degli esclusi (compresa la G.) ma solo con decorrenza 30 settembre 2009, così confermando la bontà delle ragioni della lavoratrice.

4.1. Il motivo è inammissibile.

La statuizione della Corte d'Appello nell'evidenziare la genericità del motivo ne palesa, in sostanza, la mancanza di rilevanza rispetto all'oggetto della controversia, ponendo in evidenza, in particolare, come l'attribuzione dei posti sia cosa diversa dai criteri per la valutazione dei titoli (su cui verte la controversia), in quanto la presuppone, e come la lavoratrice non aveva allegato in che modo il modus operandi censurato avesse inciso negativamente sul proprio diritto soggettivo all'assunzione.

La censura non si confronta con le ragioni della statuizione impugnata e non argomenta in modo specifico sulla ritenuta mancanza di rilevanza della doglianza da parte della Corte d'Appello. Nè soddisfa tale esigenza la prospettazione dell'adozione da parte dell'Amministrazione di un provvedimento di inserimento nella graduatoria con decorrenza successiva.

5. Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4.

La Corte d'Appello non si era pronunciata sulle ulteriori istanze della ricorrente relativamente alla decurtazione del punteggio con riguardo ai soli titoli presentati, che al servizio prestato, con una perdita di 20,2 punti.

5.1. Il motivo è inammissibile.

Parte ricorrente denuncia un vizio che attiene alla corretta applicazione di norme da cui è disciplinato il processo che ha condotto alla decisione dei giudici di merito.

Si tratta di errore di attività che, essendosi verificato nel corso del processo, si assume possa averne inficiato l'esito.

Poichè in tali casi il vizio della sentenza impugnata discende direttamente dal modo in cui il processo si è svolto, ossia dai fatti processuali che quel vizio possono aver procurato, il consolidato orientamento di legittimità afferma che in caso di denuncia di errores in procedendo del giudice di merito, la Corte di cassazione è anche giudice del fatto, inteso,

ovviamente, come fatto processuale (tra le tante: Cass. n. 14098 del 2009; Cass. n. 11039 del 2006).

Tuttavia, le Sezioni Unite, con la sentenza n. 8077 del 2012, hanno precisato che, in ogni caso, la proposizione del motivo di censura resta soggetta alle regole di ammissibilità e di procedibilità stabilite dal codice di rito, nel senso che la parte ha l'onere di rispettare il principio di autosufficienza del ricorso e le condizioni di procedibilità di esso (in conformità alle prescrizioni dettate dall'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), "sicchè l'esame diretto degli atti che la Corte è chiamato a compiere è pur sempre circoscritto a quegli atti ed a quei documenti che la parte abbia specificamente indicato ed allegato".

La parte ricorrente è tenuta ad indicare gli elementi individuanti e caratterizzanti il "fatto processuale" di cui richiede il riesame, affinché il corrispondente motivo sia ammissibile e contenga, per il principio di autosufficienza del ricorso, tutte le precisazioni e i riferimenti necessari a individuare la dedotta violazione processuale (cfr. Cass. n. 17369 del 2017, n. 6225 del 2005; Cass. n. 9734 del 2004).

Ciò non è accaduto nella specie, laddove nel corpo del motivo non sono indicati i contenuti delle censure proposte in appello in modo tale da individuare il dedotto vizio processuale.

6. La Corte rigetta il ricorso.

7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

8. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in Euro 4.000,00, per compensi professionali, oltre Euro 200,00, per esborsi pesi generali in misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 28 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2019

